



---

## **8 OTTOBRE 2024 AUDIZIONE INFORMALE CAMERA DEI DEPUTATI**

### **PROPOSTE DELLA CONFEDERAZIONE GDP E DI MAGISTRATI ONORARI UNITI**

Le Scriventi Associazioni rappresentanti dei Magistrati Onorari, esprimono apprezzamento per gli sforzi profusi dal Governo.

Tuttavia, pur condividendo l'impostazione generale dello schema di disegno di legge, ritengono necessario apportare alcune modifiche, in linea con gli accordi intercorsi nel mese di febbraio dello scorso anno, tra il Sottosegretario Andrea Del Mastro Delle Vedove e tutte le Associazioni di categoria.

In particolare, si chiede:

- 1. L'abrogazione della norma di cui all'art. 29, comma 5, d.lgs n. 116/2017 così come modificato dalla c.d. riforma Cartabia (art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 - legge di bilancio 2022) che ha imposto ai magistrati onorari la rinuncia ad ogni diritto progresso. RECUPERO PREVIDENZA ANNI PREGRESSI.,**
- 2. L'abrogazione dell'orario minimo di lavoro in linea con le circolari del Csm 752/vv/2020 del 23.3.2021 e delle precedenti circolari del 9.9.2015 e del 5.10.2016 con previsione di 6 impegni e 3 udienze settimanali per gli esclusivisti e la metà per i non esclusivisti.**
- 3. Retribuzione: Il rispetto della cifra concordata per esclusivisti e riduzione per i non esclusivisti al 50% o comunque non inferiore ad euro 30.000 per tre impegni a settimana.**
- 4. Il mantenimento in servizio, su richiesta, sino a 75 anni.**
- 5. La possibilità di trasferimenti nell'intero territorio nazionale senza alcuna preclusione.**
- 6. Il ripristino della funzione del coordinatore ed in subordine la nomina di vice coordinatore esclusivamente per il magistrato onorario in servizio nella sede giudiziaria privilegiando il criterio dell'anzianità di servizio.**



**1. ABROGAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 5, D.LGS N. 116/2017 COSÌ COME MODIFICATO DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE N. 234 DEL 2021 – LEGGE DI BILANCIO 2022) CHE HA IMPOSTO AI MAGISTRATI ONORARI LA RINUNCIA AD OGNI DIRITTO PREGRESSO. RECUPERO PREVIDENZA PER ANNI PREGRESSI**

Il comma 5 dell'articolo 29, così come modificato dall'[art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 \(legge di bilancio 2022\)](#) prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta la **rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, di qualsivoglia natura, conseguente al rapporto onorario pregresso**, salvo il diritto ad una indennità in caso di mancata conferma.

Nel corso dei confronti istituzionali tra rappresentanti del Governo e delle Associazioni di categoria, era stata paventata l'ipotesi che la pretesa ad una rinuncia ad ogni diritto pregresso fosse palesemente illegittima.

Imporre la rinuncia ad ogni pretesa in cambio del riconoscimento di un diritto facendo riferimento a un fatto volontario il cui compimento dipende dalla mera volontà e arbitrio di una delle parti negoziali, integra una condizione meramente potestativa, come tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.-

Manca altresì l'elemento dell'”*aliquid datum, aliquid retentum*”, essenziale a integrare lo schema della transazione.

La vicenda della mancata stabilizzazione della magistratura onoraria **stigmatizzata dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione Europea** nella procedura di infrazione contro l'Italia, prende le mosse dalla vicenda analoga dei “*precari*” della scuola e di altre categorie che avevano subito plurimi rinnovi degli incarichi a tempo determinato.

Tuttavia, per la magistratura onoraria va evidenziata la diversità rispetto alle altre categorie di “*precari*” giacché, contrariamente alle altre categorie, **non è mai stata riconosciuta la copertura previdenziale**.

La maggioranza dei giudici stabilizzati **non riuscirà ad avere una pensione o una pensione adeguata** nonostante gli anni di servizio prestati.

Se la rinuncia al pregresso può tutt'al più riguardare le pretese economiche per gli arretrati e per le differenze, in ogni caso, deve essere salvaguardata la copertura previdenziale.

Nel risolvere definitivamente la questione pregressa, ed evitare la proliferazione di giudizi, sarebbe **opportuno – a transazione di ogni ulteriore pretesa-** disciplinare il riscatto degli anni pregressi a carico



---

dello Stato o, in alternativa, prevedere la possibilità di un riscatto a tariffa ad un costo predeterminato (**non superiore ad Euro 1000,00 per anno**) con possibilità di rateizzazione.

**2. ABROGAZIONE DELL'ORARIO MINIMO DI LAVORO IN LINEA CON LE CIRCOLARI DEL CSM 752/VV/2020 del 23.3.2021 E DELLE PRECEDENTI CIRCOLARI DEL 9.9.2015 E DEL 5.10.2016 CON PREVISIONE DI 6 IMPEGNI E 3 UDIENZE SETTIMANALI PER GLI ESCLUSIVISTI E LA METÀ PER I NON ESCLUSIVISTI.**

« Art. 29-bis. – (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati) –

1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana.

**La previsione di un monte ore settimanale** quale impegno lavorativo esigibile, è del tutto inedita per le funzioni giudiziarie e ragionevolmente incongrua, oltre che di improbo accertamento pratico, considerata sia la funzione svolta dai g.o.p. e dai v.p.o., sia le attività espletate dai magistrati onorari (anche) all'esterno dell'ufficio giudiziario.

Il CSM in risposta ad un quesito in ordine all'orario di lavoro e alla presenza in ufficio del magistrato nella Pratica n. 752/VV/2020, richiamando le precedenti delibere adottate dallo stesso C.S.M. in data 9.9.2015 e 5.10.2016 – ha ribadito che: *“l'attività del **personale di magistratura** nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, a differenza della gran parte delle altre categorie del personale pubblico, **non è sottoposta** – proprio in ragione della **particolare natura dell'attività prestata – ad una rigida predeterminazione dell'orario di lavoro**. Si tratta, del resto, di una funzione quella giurisdizionale – che viene svolta in posizione di autonomia ed indipendenza e, quindi, **la previsione di un orario di lavoro** appare non solo **poco funzionale** alle esigenze del servizio ma anche **pregiudizievole e limitativa per le modalità**, quanto mai varie in relazione alle specifiche funzioni adempiute, di svolgimento in concreto della funzione giurisdizionale. La prestazione lavorativa del magistrato, del resto, non può ritenersi esaurita nel compimento delle attività per così dire esterne ( partecipazione alle udienze ....*

---

*Compimento delle indagini preliminari), per le quali sono previsti orari predeterminati, ma comporta anche lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale, di studio e redazione dei provvedimenti che si svolgono al di fuori di qualsiasi predeterminazione di orario e, normalmente, fuori dalle sedi giudiziarie. Collegata a questa indicazione, inoltre è pure quella secondo cui il magistrato non ha obbligo di presenza in ufficio quando tale presenza non sia necessaria alla funzionalità del servizio giudiziario. In tale prospettiva il Consiglio ha già escluso un diritto dei magistrati ad un riposo compensativo nel caso di prestazione fornita in giorno festivo, nonché – in una prospettiva più generale – la stessa articolazione ad un giorno di riposo settimanale;...resta invero salva l'applicazione diretta dell'art.36 della Costituzione, ma anche in questo caso secondo i criteri delineati dalla Corte Costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell'applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo...”; - **dovendosi ritenere escluso per il magistrato un orario di lavoro predeterminato ed un obbligo di presenza in ufficio** (qualora non sia prevista attività di udienza o l'adempimento del servizio di turno), **fermo restando l'obbligo di reperibilità** e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale **prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio**, dovendo essere in grado di raggiungerlo in tempo ragionevole.”*

Poiché i magistrati onorari svolgono la stessa funzione giurisdizionale dei magistrati professionali, non vi è motivo di prevedere, a parità di funzioni, una diversa regolamentazione dell'esercizio delle funzioni. Piuttosto che dell'orario di lavoro è preferibile discutere di “***impegni***” chiarendo che , come rilevato dal CSM, **il numero di impegni non equivale al numero di udienze.**

*Dal punto di vista finanziario non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché non vi è alcuna variazione della pianta organica e vi è già la copertura finanziaria.*

**3. RETRIBUZIONE: RISPETTO DELLA CIFRA CONCORDATA PER ESCLUSIVISTI E RIDUZIONE PER I NON ESCLUSIVISTI AL 50% O, COMUNQUE, NON INFERIORE AD EURO 30.000 PER TRE IMPEGNI A SETTIMANA.**

Il **nuovo art. 31-bis** disciplina ai **commi 1 e 2** il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in **via esclusiva** e prevede che sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840, oltre al trattamento per l'esclusivo esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

L'art. **31-ter** disciplina al **comma 1** il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in **via non esclusiva** e prevede che sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 20.000.

- La **legge Orlando** che disciplina i compensi per i nuovi magistrati onorari reclutati - obbligatoriamente **non esclusivi** - aveva stabilito un compenso, a fronte di 2 impegni settimanali, di:  
**Euro 16.140,00** + il 30% di incentivo pari ad Euro 4.482,00 con un totale di **Euro 21.996,00** per i GOP/VPO;  
**Euro 12.912,00** + 30% di incentivo pari ad Euro 3.874,00 con un totale di **Euro 17.800,00** per gli UPP.
- La **Cartabia**, con cui sono stati stabilizzati i magistrati in servizio, previa rinuncia al pregresso e superamento di una prova valutativa, prevedeva un compenso massimo di Euro **39.634,37** mantenendo il limite massimo di due impegni per settimana<sup>1</sup>.
- Questi i **compensi ribaditi nella Circolare ministeriale del 31 marzo 2023:**

Regime di esclusività	A3 F3	A3 F2	A3 F1
Compenso	27.488,11	26.112,89	25.241,43
Indennità giudiziaria	11.876,26	11.071,86	11.071,86
<b>Totale</b>	<b>39.364,37</b>	<b>37.184,75</b>	<b>36.313,29</b>

  

Regime di non esclusività	A3 F3	A3 F2	A3 F1
Compenso	27.488,11	26.112,89	25.241,43
Indennità giudiziaria	5.938,13	5.535,93	5.535,93
<b>Totale</b>	<b>33.426,24</b>	<b>31.648,82</b>	<b>30.777,36</b>



---

Il **disegno di legge Nordio/ Del Mastro**, come accennato, ha previsto un compenso per gli esclusivisti pari ad Euro 58.840,00 con un impegno di 36 ore e ha ridotto quello dei non esclusivisti a 20.000,00 con impegno di 16 ore.

È evidente la **disparità di trattamento e la sperequazione** con le precedenti norme e sia tra le due categorie di magistrati onorari “stabilizzati”.

Infatti:

1. I magistrati non esclusivisti di nuova nomina a fronte dello stesso impegno professionale hanno una retribuzione maggiore di quelli con maggiore anzianità e professionalità:

**Euro 21.996 a fronte di Euro 20.000,00.**

Appare del tutto evidente che il compenso del disegno di legge Nordio **non tiene in considerazione né la maggiore anzianità e professionalità e, soprattutto, la natura risarcitoria a seguito della procedura di infrazione.**

2. I magistrati non esclusivisti hanno un dimezzamento rispetto alla Cartabia:

**€20.000,00 rispetto a €39.634,00 dopo aver rinunciato ad ogni diritto pregresso ed aver superato una prova valutativa.**

Anche in questo caso è evidente la **disparità di trattamento e non può essere consentita la riduzione del compenso pattuito per legge appena un anno prima.**

La **retribuzione**, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, è un **diritto irrinunciabile del lavoratore** e costituisce la **prestazione fondamentale cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro**, quale corrispettivo a fronte della prestazione svolta.

L'**art. 36 della Costituzione** stabilisce che la retribuzione cui ha diritto il prestatore di lavoro deve essere:

- **proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;**
- in ogni caso **sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.**

Non bisogna essere veggenti per capire che ci saranno una valanga di ricorsi dall'esito prevedibile.

---

3. I magistrati non esclusivisti subiscono una disparità di trattamento rispetto agli esclusivisti.

Infatti, il compenso orario annuo per la stessa prestazione è differente del 34,8%.

$58.840,00/36 = 1.634,44$  per gli esclusivisti

$20.000,00/16 = 1.250,00$  per i non esclusivisti

A parità di mansioni ed anzianità di servizio non può essere corrisposta una differente retribuzione.

Inoltre, anche la **previsione oraria non è proporzionata** poiché a fronte di due impegni settimanali rispetto ai sei sarebbe stato più giusto prevedere al massimo 12 ore.

Considerate le difficoltà di redazione delle tabelle e per organizzare il lavoro appare più logico (1 magistrato esclusivista = 2 magistrati non esclusivisti) prevedere un aumento delle ore da 16 a 18 (o meglio, gli impegni da due a tre) e ricalcolare la retribuzione parametrandola al 50% del non esclusivista ossia  $58.840,00/2 =$  **Euro 29.420,00.**

**Non vi sono ulteriori costi per l'amministrazione** giacché vi è copertura per 6000 magistrati a tempo pieno e la possibilità per una parte di optare per il part time comporta, ovviamente, una riduzione.



#### **4. MANTENIMENTO IN SERVIZIO, SU RICHIESTA, SINO A 75 ANNI.**

L'art.7 della legge 21.11.1991 n.374 (La legge istitutiva dei Giudici di pace) prevedeva il mantenimento in servizio sino all'età di 75 anni.

I requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni di vecchiaia a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, sono dati dal raggiungimento di un requisito contributivo di almeno 20 anni congiuntamente ad un'età minima di 67 anni.

Il contesto attuale è caratterizzato da un'anzianità anagrafica molto elevata (*sulla base di una rilevazione aggiornata del 2021, il 50,5% dei magistrati onorari in servizio aveva più di 55 anni oggi 58*).

Pertanto, la maggioranza dei magistrati onorari in servizio, **senza il riconoscimento della copertura previdenziale progressiva, non riuscirà a raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione.**

I nuovi magistrati dell'ultimo concorso bandito nel 2023, prima di prendere le funzioni come giudici pace, devono per i primi due anni essere destinati all'ufficio del processo.

I tempi previsti per bandire ed espletare un nuovo concorso ed **immettere in servizio i giudici di pace** sono **circa 4 anni**: 1 anno per concorso+1 anno per il tirocinio+ 2 anni all'U.P.P.<sup>1</sup>

Nei prossimi anni senza variazione dell'età massima, è previsto che per raggiungimento dei limiti di età **vi sia una scoperta di circa 741 magistrati onorari.**

Almeno la metà, per le ragioni suesposte, potrebbe essere interessata al mantenimento in servizio.

---

<sup>1</sup> Tale previsione tiene conto di alcuni fattori di 'crisi' quali:

- a) l'impossibilità di procedere ad una rapida immissione di un numero così elevato di magistrati onorari in breve tempo. La procedura prevede la fissazione di una preliminare graduatoria per titoli da parte del consiglio giudiziario; l'invio al CSM di questa graduatoria; la riduzione da parte del medesimo CSM della graduatoria in modo che per un posto vi siano due tirocinanti; lo svolgimento di un tirocinio di sei mesi con la previsione di 30 ore di formazione presso la SSM e prove selettive sotto la supervisione di magistrati togati, l'acquisizione di pareri da parte del consiglio giudiziario e la trasmissione al CSM per la formazione delle graduatorie;
- b) i disagi per gli uffici nel gestire un elevato numero di tirocinanti (se si programma di immettere 1.500, allora ci saranno 2.250 tirocinanti da gestire);
- c) l'impatto sulla programmazione dell'attività degli uffici con riferimento ad un nuovo sistema che vede un utilizzo limitato dei magistrati onorari, rispetto a quanto fatto precedentemente, con conseguente blocco degli uffici, soprattutto delle Procure della Repubblica;
- d) il problema dei locali e degli spazi per un così elevato numero di magistrati;
- e) gravi problematiche per le cancellerie degli uffici del giudice di pace, dove confluiranno tutti i giudici onorari, che si vedrebbero quadruplicare il numero di magistrati da gestire;
- f) la mole di lavoro per il CSM e dei Consigli giudiziari nella gestione delle nomine e dei tirocini;



---

In attesa e nella speranza che si risolva, in altra sede, la questione della copertura previdenziale pregressa, potrebbe essere utile **mantenere temporaneamente in servizio ancora per qualche anno i magistrati già stabilizzati, analogamente a quanto fatto con i giudici tributari.**

Ad **Ottobre del 2025** entrerà in vigore, anche ai fini del PNNR, **l'aumento di competenza per valore e per materia** ed all'ufficio del giudice di pace saranno assegnati circa **un milione di procedimenti con raddoppio delle pendenze.**

Pensare di affrontare uno "*tsunami giudiziario*" con appena 1000 magistrati onorari (di cui un terzo part-time) è assolutamente irragionevole.

Non vi è disparità di trattamento con i magistrati ordinari, giacché la norma si applicherebbe soltanto ai magistrati stabilizzati e rientrerebbe nelle **forme di risarcimento per il periodo di precariato.**

Nel contempo sarebbe garantita la presenza di magistrati altamente professionali specializzati.

Dal punto di vista finanziario non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché non vi è alcuna variazione della pianta organica e vi è già la copertura finanziaria per 6000 magistrati per cui i nuovi concorsi saranno banditi per i posti realmente vacanti.



---

## **5. POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTI NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE SENZA ALCUNA PRECLUSIONE.**

L'art. **30-quater** disciplina il **trasferimento a domanda dei magistrati onorari** confermati nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui esercitano le funzioni e stabilisce al comma 5 l'applicabilità al magistrato onorario confermato dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Dal monitoraggio effettuato dall'organismo Congressuale Forense del 18.7.2024 si è evidenziato che in alcune sedi la scopertura di organico raggiunge il 79 per cento a Venezia addirittura del 90% (1 su 10).

Poiché il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza, **non vi è alcuna ragione di limitare il trasferimento nell'ambito del distretto.**

Dal punto di vista finanziario **non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



**6. IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONE DEL COORDINATORE ED IN SUBORDINE LA NOMINA DI VICE COORDINATORE ESCLUSIVAMENTE PER IL MAGISTRATO ONORARIO IN SERVIZIO NELLA SEDE GIUDIZIARIA, PRIVILEGIANDO IL CRITERIO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO.**

L'art.8 della riforma Orlando (d.lg.166/2017)<sup>2</sup> attribuisce il coordinamento dell'Ufficio giudice di pace al presidente del Tribunale del circondario.

La norma *di dubbia legittimità* ha attribuito il coordinamento (e non solo la sorveglianza già prevista per legge) al Presidente del Tribunale, giudice di appello.

In concreto il presidente delega un magistrato del tribunale che ha una presenza sporadica negli uffici periferici.

*In considerazione della mole di lavoro e della complessa gestione organizzativa degli uffici della giustizia di prossimità, quasi sempre (anche in sede circondariale) dislocati in strutture separate dal Tribunale, appare **più opportuno** ed utile ripristinare la norma che prevedeva **il Coordinamento ad un magistrato onorario** oppure ricorrere all'ausilio di un **giudice di pace in funzione di supporto e consultazione**, per offrire un supporto gestionale più utile dell'attuale ausilio fornito da un magistrato professionale.*

Roma, 8 Ottobre 2024

*(Dott.ssa Isabella De Asmundis)*

Segretario Generale

**Magistrati Onorari Uniti**

*(dott. Luigi Vingiani)*

Segretario Nazionale

**Confederazione Giudici Onorari di pace**

**<sup>2</sup>Art. 8 - Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace**

*1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.*

*2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#). Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25](#).*

*3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.*

*4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.*